

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI GAS NATURALE O ENERGIA ELETTRICA, OFFERTE PLACET (VERS. CGC_NG01PLACET)

Art. 1. Definizioni e normativa di riferimento

1.1 Definizioni comuni ad entrambe le forniture

ARERA: è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con L. 14/11/1995, n.481;

Bolletta 2.0: è l'Allegato A alla delibera ARERA 501/2014/R/com di data 16/10/14 e ss.mm.ii.;

Cessazione della fornitura: è lo scioglimento, per qualunque causa, del contratto di fornitura tra il Fornitore e il Cliente finale, strumentale o comunque connesso con un cambio Fornitore, o una disattivazione del Punto di fornitura, o una voltura;

Codice di condotta commerciale: è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con delibera ARERA 366/2018/R/com di data 28/6/18 e ss.mm.ii.;

Codice del consumo: è il D.Lgs. 206/05 e ss.mm.ii.;

Codice in materia di protezione dei dati personali: è il D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii.;

Contratto: è il contratto di fornitura di gas naturale o di energia elettrica concluso sulla base dell'Offerta PLACET e regolato dalle presenti Condizioni generali di fornitura e dalle Condizioni economiche;

Contratto negoziato fuori dei locali commerciali: è un qualsiasi contratto tra il Fornitore e il Cliente;

a) concluso alla presenza fisica e simultanea del Fornitore e del Cliente, in un luogo diverso dai locali del Fornitore;

b) per cui è stata fatta un'offerta da parte del Cliente, nelle stesse circostanze di cui al punto a);

c) concluso nei locali del Fornitore o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il Cliente è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del Fornitore, alla presenza fisica e simultanea del Fornitore e del Cliente; oppure;

d) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal Fornitore e avente lo scopo o l'effetto di promuovere e vendere beni o servizi al Cliente;

Locale commerciale: è;

a) qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il Fornitore esercita la sua attività su base permanente; oppure;

b) qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il Fornitore esercita la propria attività a carattere abituale;

Fattura: è il documento denominato *bolletta sintetica*, oggetto della disciplina della Bolletta 2.0 che riporta gli elementi identificativi del Cliente finale e della relativa fornitura, nonché le informazioni funzionali alla gestione del rapporto contrattuale con il Fornitore. La bolletta sintetica non costituisce fattura elettronica ai sensi della L. 27/12/2017, n.205;

Fattura di chiusura: è la fattura emessa a seguito di cessazione della fornitura di gas naturale o di energia elettrica in essere tra Fornitore e Cliente finale;

Fattura di periodo: è la fattura, diversa dalla fattura di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente finale;

Fornitore: è la controparte venditrice del Cliente finale nell'ambito di un Contratto;

Forza maggiore: è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l'adempimento di una obbligazione;

Gruppo di misura o misuratore: è l'insieme delle apparecchiature necessarie preposte alla rilevazione e misura del gas naturale o dell'energia elettrica prelevato presso il Punto di fornitura;

Mercato libero: è il mercato in cui il Cliente sceglie liberamente da quale Fornitore e a quali condizioni comprare il gas naturale o l'energia elettrica;

Offerte PLACET: sono offerte di mercato libero, formulate distintamente con riferimento al settore dell'energia elettrica e al settore del gas naturale e a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela, disciplinate dall'Allegato A alla delibera ARERA 555/2017/R/com di data 27/7/17 e ss.mm.ii.;

Parti: sono il Cliente e il Fornitore;

PEC: è la posta elettronica certificata di cui all'art. 48 del D.Lgs. 7/3/2005 n.82;

Punto di fornitura: è il punto di riconsegna in cui il Fornitore mette a disposizione il gas naturale o l'energia elettrica al Cliente;

SII: è il Sistema Informativo Integrato di cui alla L. 13/8/2010 n.129;

Sistema indennitario: è il sistema che garantisce un indennizzo al Fornitore uscente in caso di mancato incasso del credito, o di parte di esso, relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi agli ultimi 5 (cinque) mesi di erogazione della fornitura di gas naturale o di energia elettrica prima della data di effetto dello switching per il servizio prestato, disciplinato con delibera ARERA 593/2017/R/com di data 3/8/17 e ss.mm.ii.;

Supporto durevole: è ogni strumento che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica;

Addebito diretto SEPA (SDD): strumento di incasso dell'area unica dei pagamenti in Euro, che presuppone la sottoscrizione di un Mandato per Addebito Diretto ("SEPA CORE Direct Debit") o Mandato per Addebito Diretto tra Imprese ("SEPA Business-to-Business"), da parte del debitore su iniziativa del beneficiario;

Autolettura: dato che compare sul display del contatore ad una certa data; viene effettuata direttamente dal cliente finale che la comunica al venditore;

Legge fallimentare: R.D. 16/3/1942, n.267 e ss.mm.ii.;

TIBEG: "Testo Integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di Energia elettrica e Gas naturale", costituito dalle "Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico", ovvero Allegati A, B e D alla delibera ARERA 63/2021/R/com di data 23/2/21 e ss.mm.ii.;

TICO: è il Testo Integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'ARERA per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, Allegato A alla delibera ARERA 209/2016/E/com di data 5/5/16 e ss.mm.ii.;

TIF: è il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale, Allegato A alla delibera ARERA 463/2016/R/com di data 4/8/16 e ss.mm.ii.;

TIOV: è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, Allegato A alla delibera ARERA 413/2016/R/com di data 21/7/16 e ss.mm.ii.;

1.2 Definizioni gas naturale

Attivazione della fornitura: è il momento dal quale, in coerenza con la regolazione delle modalità di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, il Contratto è materialmente eseguito e la relativa fornitura di gas naturale è posta in carico al Fornitore;

Cliente o Cliente finale: è (i) il Cliente domestico e il Condominio uso domestico, ovvero (ii) la persona fisica o giuridica diversa dalle amministrazioni pubbliche, con un consumo annuo complessivamente inferiore a 200.000 Smc, che acquista gas naturale per usi diversi dal proprio consumo domestico;

Cliente domestico: è la persona fisica che acquista gas naturale per il proprio consumo

domestico escluse le attività commerciali o professionali;

Clienti non disalmentabili: sono i Clienti per i quali, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura di gas naturale; ai fini del presente Contratto rientrano in questa categoria i Clienti di gas naturale o che svolgono attività di servizio pubblico;

Clienti titolari di bonus sociale: sono i Clienti domestici di gas naturale che risultino in condizioni di disagio economico così come definiti dal TIBEG;

Coefficiente C: è il coefficiente di correzione dei volumi di gas naturale, che serve a riportare i volumi alle condizioni standard, trasformarli quindi da metri cubi a standard metri cubi (Smc);

Condominio uso domestico: è un intero edificio diviso in più unità catastali in cui sia presente almeno una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli di cui al Cliente domestico, purché: i) il titolare del punto di fornitura non sia una persona giuridica, salvo il caso in cui esso svolga le funzioni di amministratore del condominio; ii) il gas riconsegnato non sia utilizzato in attività produttive, ivi inclusi la commercializzazione di servizi energetici quali, ad esempio, la gestione calore;

Distributore: è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di gas naturale ai sensi dell'art.14 D.Lgs. 164/00, alla cui rete è connesso il Punto di fornitura del Cliente;

Documentazione contrattuale: è l'insieme dei documenti che formano parte integrante del Contratto e consta delle presenti Condizioni generali di fornitura e almeno di:

a) modulistica per la conclusione dell'offerta PLACET;

b) modulistica recante le condizioni economiche;

c) scheda sintetica (comprende le informazioni preliminari alla conclusione del contratto, ai sensi dell'Art. 9.1, lettere da a) a g) del Codice di condotta commerciale);

d) informazioni su livelli specifici e generali di qualità commerciale;

e) modulistica per l'esercizio del diritto di ripensamento, per i soli Clienti finali domestici;

f) modulo per la presentazione dei reclami;

g) modulo per la presentazione dei reclami per fatturazione di importi anomali;

h) informativa sul trattamento per i dati personali, per i soli Clienti finali domestici;

i) ogni ulteriore modulo o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente ovvero ogni ulteriore modulo o informazione utile alla conclusione del contratto.

Fornitore di ultima istanza: sono il fornitore del servizio di *default* di distribuzione e il FUI.

Servizi di ultima istanza: sono i servizi erogati dal fornitore del servizio di *default* di distribuzione e dal FUI;

RDDG: è la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il periodo di regolazione 2020-2025, Allegato A alla delibera ARERA 569/2019/R/gas di data 27/12/19 e ss.mm.ii.;

Disposizioni funzionali all'acquisizione della titolarità di un punto di riconsegna attivo da parte di un cliente finale. Regolazione della voltura nel settore gas, Allegato A alla delibera ARERA 102/2016/R/com di data 10/3/16 e ss.mm.ii.;

Servizio di default: è il servizio funzionale a garantire il bilanciamento e la corretta contabilizzazione del gas prelevato senza titolo, fintanto che il Punto di fornitura non sia fisicamente disalimentato o trovi un Fornitore;

Servizio di tutela della vulnerabilità: è il servizio erogato ai clienti vulnerabili di gas naturale ai sensi del D.L. 9/8/2022 n.115, convertito con modificazioni dalla L. 21/9/2022 n.142;

Switching: è (i) l'accesso per sostituzione nella fornitura ai punti di riconsegna, (ii) l'accesso per attivazione della fornitura di gas naturale di un punto di riconsegna della rete di distribuzione;

TIMG: è il Testo integrato morosità gas, Allegato A alla delibera ARERA ARG/gas 99/11 di data 21/7/11 e ss.mm.ii.;

TIVG: è il Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti, Allegato A alla delibera ARERA ARG/gas 64/09 di data 28/5/09 e ss.mm.ii.;

Disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas per il quadriennio 2021-2024, Allegato A alla delibera ARERA 167/2020/R/gas di data 19/5/19 e ss.mm.ii.;

Smart meter: gruppo di misura caratterizzato dai requisiti funzionali minimi definiti dalle Direttive ARERA approvate con la delibera ARERA 631/2013/R/Gas di data 27/12/13 e ss.mm.ii.

1.3 Definizioni energia elettrica

Attivazione della fornitura: è il momento dal quale, in coerenza con la regolazione del servizio di disaccoppiamento e trasporto dell'energia elettrica, il Contratto è materialmente eseguito e la relativa fornitura di energia elettrica è posta in carico al Fornitore;

Cliente o Cliente finale: è (i) la persona fisica che acquista energia elettrica per il proprio consumo domestico escluse le attività commerciali o professionali, ovvero (ii) la persona fisica o giuridica – diversa dalle amministrazioni pubbliche – interamente connessa in bassa tensione che acquista energia elettrica per usi diversi dal proprio consumo domestico;

Clienti non disalmentabili: sono i Clienti per i quali, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura di energia elettrica; ai fini del presente Contratto rientrano in questa categoria (i) i Clienti domestici di energia elettrica titolari di bonus sociale per disagio fisico, ovvero (ii) i Clienti di energia elettrica che svolgono funzioni di pubblica utilità;

Clienti titolari di bonus sociale: sono i Clienti domestici di energia elettrica che risultino in condizioni di disagio economico e/o in condizioni di disagio fisico così come definiti dal TIBEG;

Distributore: è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica in concessione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs.79/99;

Documentazione contrattuale: è l'insieme dei documenti che formano parte integrante del Contratto e consta delle presenti Condizioni generali di fornitura e almeno di:

a) modulistica per la conclusione dell'offerta PLACET;

b) modulistica recante le condizioni economiche;

c) scheda sintetica (comprende le informazioni preliminari alla conclusione del contratto, ai sensi dell'Art. 9.1, lettere da a) a g) del Codice di condotta commerciale);

d) informazioni sul mix energetico;

e) informazioni su livelli specifici e generali di qualità commerciale;

f) modulistica per l'esercizio del diritto di ripensamento, per i soli Clienti finali domestici;

g) modulo per la presentazione dei reclami;

h) modulo per la presentazione dei reclami per fatturazione di importi anomali;

i) informativa sul trattamento per i dati personali, per i soli Clienti finali domestici;

j) ogni ulteriore modulo o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente ovvero ogni ulteriore modulo o informazione utile alla conclusione del contratto.

Fornitore di ultima istanza: sono l'esercente il servizio di maggior tutela, l'esercente il servizio a tutele graduali per le piccole imprese, l'esercente il servizio a tutele graduali per le microimprese, l'esercente il servizio di salvaguardia e, a decorrere dal 1/4/2023, l'esercente il servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili;

Potenza contrattualmente impegnata: per le forniture di energia elettrica, è il livello di potenza, indicato nei contratti, reso disponibile dal Distributore ove siano presenti dispositivi atti a limitare la potenza prelevata; per motivi di sicurezza o di continuità di servizi di pubblica utilità il Distributore può derogare dall'installazione del limitatore di potenza;

Potenza disponibile: per le forniture di energia elettrica, è la massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il cliente finale sia disalimentato; la potenza disponibile è la potenza per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, ovvero la potenza richiesta dal titolare del punto di prelievo, ridotta rispetto a quella per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, a condizione che la riduzione di potenza sia stata richiesta dal titolare del punto di prelievo e fissata contrattualmente;

Disposizioni funzionali all'acquisizione della titolarità di un punto di prelievo attivo da parte di un cliente finale. Regolazione della voltura nel settore elettrico, Allegato A alla delibera ARERA 398/2014/R/eeel di data 31/7/14 e ss.mm.ii.;

Servizi di ultima istanza: sono il servizio di maggior tutela, il servizio a tutele graduali per le piccole imprese, il servizio a tutele graduali per le microimprese, il servizio di salvaguardia e, a decorrere dal 1/4/2023, il servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili;

Servizio di maggior tutela: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui al combinato disposto dell'art. 1.2 del D.L. 73/07 e dell'art. 1.60 della L. n.124/17, riservato ai clienti finali domestici vulnerabili;

Servizio a tutele graduali per le piccole imprese: servizio di vendita di energia elettrica alle piccole imprese di cui all'art. 1.60 della L. n.124/17; ne hanno diritto (a) le piccole imprese connesse in bassa tensione ovvero (b) le microimprese titolari di almeno un punto di prelievo connesso in bassa tensione con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW oppure i clienti finali diversi da quelli di cui alle precedenti lettere (a) e (b), titolari di almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW appartenente alle tipologie contrattuali di cui all'art. 2.3, lettere b) o c) del TIV;

Servizio a tutele graduali per le microimprese: servizio di vendita di energia elettrica alle microimprese di cui all'art. 1.60 della L. 124/17; ne hanno diritto le microimprese connesse in bassa tensione titolari di tutti i punti di prelievo con potenza contrattualmente impegnata inferiore o uguale a 15 kW ovvero i clienti finali diversi dalle microimprese, titolari di tutti i punti di prelievo con potenza contrattualmente impegnata inferiore o uguale a 15 kW, appartenenti alle tipologie contrattuali di cui all'art. 2.3, lettere b) o c) del TIV;

Servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili: è il servizio di vendita di energia elettrica ai clienti domestici non vulnerabili di cui all'art. 1.60 della L.124/17;

Servizio di salvaguardia: servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art. 1.4 del D.L. n.73/07;

Switching: è la successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o l'attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato;

Terna: è la società Terna SpA che opera come gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica ai sensi dell'art. 1.1 del D.Lgs. 6/3/1999, n.79;

TIC: è il Testo integrato connessioni per il periodo di regolazione 2020-2023, Allegato A alla delibera ARERA 568/2019/R/eeel di data 27/12/2019 e ss.mm.ii.;

TIMOE: è il Testo integrato morosità elettrica, Allegato A alla delibera ARERA 258/2015/R/ com di data 29/5/15 e ss.mm.ii.;

TIOE: è il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023, Allegato A alla delibera ARERA 566/2019/E/eeel di data 23/12/19 e ss.mm.ii.;

TIV: è il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza; Allegato A alla delibera ARERA 208/2022/R/eeel di data 10/5/22 e ss.mm.ii., valido dall'1/10/23 al 31/3/24; Allegato A alla delibera ARERA 362/2023/R/eeel di data 3/8/23 e ss.mm.ii., valido dall'1/4/24.

Tutte le deliberazioni che approvano i testi integrati dell'ARERA citati nel presente Contratto sono pubblicate sul sito www.arera.it.

Art. 2. Oggetto

2.1 Il Contratto ha per oggetto esclusivo la somministrazione di gas naturale o energia elettrica al Cliente da parte del Fornitore, presso il Punto di fornitura individuato, secondo le presenti Condizioni generali di fornitura e le Condizioni economiche offerte nell'ambito della presente Offerta PLACET.

2.2 È esclusa la fornitura di servizi o prodotti aggiuntivi, anche mediante la sottoscrizione di patti aggiuntivi e integrativi del Contratto.

2.3 Costituisce altresì oggetto del Contratto il credito eventualmente acquistato dal Fornitore: (i) per le forniture di gas naturale, da parte dell'esercente il servizio di default che in precedenza serviva il Cliente; (ii) per le forniture di energia elettrica a clienti non domestici, da parte dell'esercente il servizio di salvaguardia che in precedenza serviva il Cliente.

2.4 Il Fornitore conclude, direttamente o indirettamente, i necessari contratti di (i) distribuzione, per le forniture di gas naturale, (ii) dispacciamento e trasporto ovvero di distribuzione, per le forniture di energia elettrica, con i gestori di rete interessati, secondo le disposizioni di cui all'Art. 7.

2.5 Il Cliente ha l'obbligo di utilizzare il gas naturale o l'energia elettrica messi a disposizione dal Fornitore per alimentare unicamente il Punto di fornitura di cui al Contratto. Al Cliente è fatto divieto di utilizzare (i) il gas naturale per usi differenti da quelli dichiarati e in luoghi diversi da quelli indicati nel Contratto, ovvero (ii) l'energia elettrica per usi differenti da quelli dichiarati, oltre i limiti della potenzialità massima installata e in luoghi diversi da quelli indicati nel Contratto.

2.6 È inoltre fatto divieto al Cliente di cedere il gas naturale o l'energia elettrica a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna.

Art. 3. Conclusione del Contratto

3.1 Il Cliente formula, sulla base di un modulo predisposto dal Fornitore, allegato al presente Contratto, una proposta di contratto irrevocabile per 45 (quarantacinque) giorni successivi alla sua data di sottoscrizione. Entro quest'ultimo termine il Fornitore comunica per iscritto sul Supporto durevole al Cliente l'accettazione o il rifiuto della proposta. Decorso inutilmente il predetto termine, la proposta di Contratto si intende revocata. Il Contratto si conclude con la ricezione da parte del Cliente dell'accettazione del Fornitore. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettivo da parte del Fornitore.

3.2 Qualora il Contratto sia concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o attraverso forme di comunicazione a distanza, immediatamente dopo la conclusione del contratto, il Fornitore invia ai Clienti finali, a eccezione dei clienti gas che svolgono attività di servizio pubblico, una lettera di conferma o in alternativa - nei soli casi di contratti conclusi in luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore - effettua una chiamata di conferma.

3.3 Al momento della conclusione del Contratto o, se la conclusione è avvenuta tramite tecniche di comunicazione a distanza che non consentono l'immediata trasmissione della Documentazione contrattuale, al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione e comunque prima dell'Attivazione della fornitura, il Fornitore consegnerà o trasmetterà al Cliente una copia integrale della Documentazione contrattuale in forma cartacea o, a scelta del Cliente, su altro Supporto durevole.

3.4 Per i soli clienti domestici, qualora il Contratto sia concluso con un Cliente finale fuori dei locali commerciali, il Fornitore è tenuto a fornire al Cliente domestico una copia del Contratto firmato o la conferma del Contratto su supporto cartaceo o, se il Cliente finale domestico è d'accordo, su un altro Supporto durevole. Fermo restando quanto previsto dall'art. 51.6 del Codice del consumo, per i contratti telefonici, nel caso di qualsiasi contratto a distanza, il Fornitore fornisce al Cliente finale domestico la conferma del Contratto concluso su Supporto durevole, prima dell'Attivazione della fornitura.

3.5 Il Fornitore può, previo consenso del Cliente, sostituire la consegna o la trasmissione delle informazioni ovvero dei seguenti moduli della Documentazione contrattuale: (i) informazioni su livelli specifici e generali di qualità commerciale, (ii) modulistica per l'esercizio del diritto di ripensamento per i soli Clienti finali domestici, (iii) modulo per la presentazione dei reclami, (iv) modulo per la presentazione dei reclami per fatturazione di importi anomali, (v) informativa sul trattamento dei dati personali (per i soli Clienti finali domestici), con la messa a disposizione sul proprio sito internet, con accesso diretto dalla home page, in modalità anche stampabile e presso gli eventuali sportelli fisici.

3.6 La Documentazione contrattuale si intende integrata da qualsiasi ulteriore documento o informazione che divenga obbligatorio ai sensi della normativa vigente.

3.7 Nei casi diversi dal cambio di fornitore (ad esempio voltura o nuovi allacci), il cliente dichiara che ha la legittima disponibilità dell'immobile in cui sono situati i propri impianti.

Art. 4. Procura a recedere

4.1 In caso di Contratto per cambio Fornitore, il Cliente, con la conclusione del Contratto, conferisce mandato con rappresentanza a Energentium Società Benefit S.r.l. erché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal contratto con il precedente Fornitore con le modalità di cui al successivo comma 4.2. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.

4.2 Per i clienti domestici di gas naturale o di energia elettrica e per i condomini con uso domestico di gas naturale, una volta trascorso l'eventuale termine previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento da parte del Cliente finale, ovvero nei casi in cui quest'ultimo richieda l'attivazione anticipata della fornitura ai sensi del successivo comma 5.5, il Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al SII nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.

4.3 Per i clienti altri usi di gas naturale e per i clienti non domestici di energia elettrica, il Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al SII nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.

Art. 5. Diritto di ripensamento (clienti domestici di gas naturale o di energia elettrica e per i condomini con uso domestico di gas naturale)

5.1 Qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente finale domestico fuori dei locali commerciali del Fornitore o a distanza, il Cliente può recedere dal Contratto, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, con una delle seguenti modalità, a propria scelta:

a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal Contratto al seguente recapito: Energentium Società Benefit S.r.l., viale Venezia 430, 33100 Udine, oppure via email a ripensamenti@energentium.it;

b) mediante invio del Modulo di ripensamento allegato al presente Contratto attraverso i canali indicati nel suddetto modulo.

5.1-bis Il periodo di recesso di 14 (quattordici) giorni di cui al comma 5.1 è prolungato a 30 (trenta) giorni per i contratti conclusi nel contesto di visite del Fornitore presso l'abitazione del Cliente e non richieste dal Cliente stesso, oppure di escursioni organizzate dal Fornitore con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti al Cliente. Tale disposizione non si applica ai contratti conclusi nel contesto di visite domiciliari da parte del Fornitore, richieste dal Cliente e non organizzate dal medesimo in forma collettiva.

5.2 L'onere della prova relativa all'esercizio del diritto di ripensamento conformemente al presente art. incombe sul Cliente finale.

5.3 Durante il periodo previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento il Contratto non avrà esecuzione, salvo che il Cliente finale richieda espressamente che le procedure per dar corso all'Attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento, riconoscendo altresì che una volta che il contratto sarà stato interamente eseguito dal Fornitore, il consumatore non avrà più il diritto di ripensamento.

5.4 In ogni caso, la sola richiesta di esecuzione del contratto da parte del Cliente non comporta in alcun caso per il Cliente finale la perdita del diritto di ripensamento.

5.5 Qualora il Cliente finale eserciti il diritto di ripensamento dopo aver chiesto l'avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, e purché sia ancora possibile impedire l'Attivazione della medesima, il Fornitore può chiedere al Cliente finale un corrispettivo pari ai costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore e un corrispettivo ulteriore massimo pari a 23,00 € IVA esclusa. Qualora, al momento dell'esercizio del diritto di ripensamento, l'Attivazione della fornitura sia già avvenuta o non possa più essere impedita, il Cliente finale è tenuto altresì al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa.

5.6 Le Parti prendono atto che:

a) se il Cliente finale esercita il diritto di ripensamento e non ha fatto precedentemente richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, la fornitura continua a essere garantita dal precedente Fornitore;

b) se il Cliente finale esercita il diritto di ripensamento avendo fatto richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura ed essa sia già stata attivata o non sia più possibile impedirne l'attivazione, lo stesso Cliente finale può individuare un altro Fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del Punto di fornitura, facendone espressa richiesta. In caso contrario, saranno attivati i Servizi di ultima istanza.

5.7 Nei casi di cui sopra, il Fornitore non sarà responsabile per eventuali disagi nella fornitura sofferti dal Cliente.

Art. 6. Revoca della richiesta di switching

6.1 Ai sensi della normativa vigente, qualora il Contratto sia concluso per cambio Fornitore, il nuovo Fornitore ha facoltà di revocare la richiesta di switching in base alle seguenti informazioni:

a) se il Punto di fornitura risulta sospeso per morosità e, in caso affermativo, la data dell'eventuale sospensione della fornitura del punto medesimo;

b) se per il medesimo Punto di fornitura sia in corso una procedura di riconoscimento di indennizzo in termini di contributo per la morosità pregressa;

c) il mercato di provenienza del Punto di fornitura, distinguendo tra mercato libero e Servizi di ultima istanza;

d) le date delle eventuali richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching;

e) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching;

f) la data di attivazione del Servizio di default (per i soli clienti gas);

g) l'accessibilità o meno del Punto di fornitura (per i soli clienti gas);

h) la data di attivazione del servizio di salvaguardia (per i soli clienti non domestici di energia elettrica).

6.2 Per i soli clienti domestici di gas naturale o di energia elettrica e per i condomini con uso domestico di gas naturale, in aggiunta a quanto disposto al precedente comma, il Fornitore può esercitare la predetta revoca qualora il Cliente eserciti il diritto di ripensamento successivamente alla presentazione, da parte del Fornitore, della richiesta di switching entro l'ultima data utile.

6.3 Qualora il Fornitore intenda esercitare la facoltà di revocare la richiesta di switching, è tenuto a comunicare per iscritto al Cliente, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla conclusione del Contratto, che il Contratto non avrà efficacia e sarà risolto di diritto. A seguito della comunicazione verranno altresì meno gli effetti del recesso dal Contratto con il precedente Fornitore.

6.4 Superato il termine di cui al comma 6.3, in assenza della comunicazione del Fornitore, il Contratto avrà comunque efficacia.

6.5 Qualora a seguito di una richiesta di attivazione della fornitura il Fornitore riceva dal Distributore la segnalazione di eventuali problemi insoliti per effetto di precedenti interventi di interruzione della fornitura per morosità imputabile al Cliente finale con riferimento al Punto di fornitura oggetto del Contratto o di altro Punto di fornitura allacciato alle reti gestite dal medesimo Distributore, l'Attivazione della fornitura è subordinata al pagamento da parte del Fornitore degli importi evidenziati dal Distributore. In tali casi il Fornitore avrà comunque la facoltà di:

a) ritirare la richiesta di switching per attivazione della fornitura entro 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione da parte del Distributore;

b) confermare la richiesta di switching, rivalendosi sul Cliente finale.

Art. 7. Conclusione dei contratti con il Distributore

7.1 Per le forniture di gas naturale, ai fini dell'Art. 2 il Fornitore chiede al Distributore, con riferimento al Punto di fornitura, l'accesso al servizio di distribuzione secondo quanto previsto dalla regolazione vigente.

7.2 Per le forniture di energia elettrica, ai fini dell'Art. 2 il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza a titolo gratuito al Fornitore per la conclusione del contratto di trasporto con il Distributore e del contratto di dispacciamento con Terna.

7.3 Qualora il Fornitore si serva di uno o più soggetti terzi per la conclusione del contratto per il servizio di distribuzione di gas naturale, nei casi di inadempimento del Fornitore verso uno o più di tali soggetti il Contratto continuerà ad essere eseguito fino alla data di risoluzione del contratto per il servizio di distribuzione e la fornitura verrà comunque garantita, qualora il Cliente non trovi un altro Fornitore, nell'ambito dei Servizi di ultima istanza.

7.4 Qualora per la conclusione dei contratti di cui all'Art. 7.2 il Fornitore si serva di uno o più soggetti terzi, nei casi di inadempimento del Fornitore verso uno o più di tali soggetti il Contratto continuerà ad essere eseguito fino alla data di risoluzione del contratto di trasporto o smistamento e la fornitura verrà comunque garantita, qualora il Cliente non trovi un altro Fornitore, nell'ambito dei Servizi di ultima istanza.

7.5 Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra.

7.6 Il Cliente, ove applicabile, si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del contratto per il servizio di allacciamento e a tenere indenne il Fornitore in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall'esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto.

Art. 8. Attivazione della fornitura

8.1 L'Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luogo alla prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del contratto.

8.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore.

8.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all'Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comunicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l'Attivazione medesima.

Art. 9. Condizioni Economiche

9.1 Le Condizioni economiche sono le condizioni di prezzo proposte al Cliente nell'ambito della presente Offerta PLACET, sono allegate al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del Contratto.

Art. 10. Durata del contratto, rinnovo e recesso

10.1 Il Contratto è a tempo indeterminato.

10.2 Le Condizioni economiche si applicano a decorrere dalla data di Attivazione della fornitura e hanno durata di 12 (dodici) mesi dall'Attivazione della fornitura.

10.3 Trascorsi i 12 mesi di cui al comma 10.2 il Fornitore procede al rinnovo della stessa tipologia di offerta fissa o variabile mediante invio al Cliente di una comunicazione in forma scritta recante il prezzo che sarà applicato al termine dei 12 mesi, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle nuove condizioni economiche, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di tale comunicazione da parte del cliente stesso. Il rinnovo delle condizioni economiche non comporta alcuna variazione della tipologia di offerta oggetto del presente Contratto. Il prezzo proposto per il rinnovo della presente Offerta, è pari al prezzo previsto dall'offerta PLACET commercializzata dal Fornitore nel momento in cui viene effettuata la comunicazione. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare il recesso dal Contratto con le modalità e nei termini indicati nella predetta comunicazione. In assenza di recesso da parte del Cliente le nuove condizioni economiche si considerano accettate.

10.4 La comunicazione di cui al precedente comma 10.3 non sarà trasmessa all'interno della fattura o congiuntamente a essa. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore.

10.5 Qualora il Fornitore non effettui tempestivamente la comunicazione di cui al comma 10.3, si applica, per i 12 mesi successivi, il prezzo minore tra quello previsto dalle Condizioni economiche in scadenza e quello previsto dall'offerta PLACET applicabile al Cliente e commercializzata dal Fornitore alla data di scadenza delle precedenti Condizioni economiche. Ai fini del calcolo del prezzo di cui al presente comma, il venditore utilizza il consumo annuo, così come definito nella disciplina della Bolletta 2.0.

10.6 Nei casi di inadempimento agli obblighi di comunicazione di cui ai commi 10.3 e 10.4 e qualora il prezzo di cui al comma 10.5 sia diverso da quello previsto dalle Condizioni economiche in scadenza, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico pari a 30,00 €.

10.7 Ciascuna Parte ha facoltà di recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto dandone comunicazione all'altra Parte.

10.8 Il Cliente, nel caso in cui intenda cambiare Fornitore, può recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal Contratto, rilasciando al nuovo Fornitore, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto in essere. Il nuovo Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al SII nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitura.

10.9 Il Fornitore garantirà la fornitura fino alla data di efficacia del recesso, a partire dal quale avrà decorrenza la nuova fornitura. Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente Contratto in virtù della fornitura prestata fino alla data di efficacia del recesso.

10.10 Nel caso in cui il Cliente intenda recedere senza il fine di cambiare Fornitore ma ai fini della cessazione della fornitura, o per altre motivazioni, il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso non può essere superiore a 1 (un) mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In tale ipotesi il Cliente recede dal Contratto secondo le seguenti modalità: comunicazione scritta utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Fornitore e disponibile sul sito www.energentium.it da inviare ai recapiti ivi indicati, oppure comunicazione scritta nella quale siano indicati: nome, cognome e codice fiscale dell'interessatario del contratto, codice cliente, codice PDR e indirizzo di fornitura, nuovo indirizzo di spedizione della fattura di chiusura. Le suddette comunicazioni scritte dovranno pervenire ai seguenti recapiti: Energentium Società Benefit S.r.l., viale Venezia 430, 33100 Udine, oppure via e-mail all'indirizzo clienti@energentium.it.

10.11 Per quanto attiene alla fornitura di gas naturale, nel caso in cui il Cliente intenda recedere per cessare la fornitura e non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e/o neghi l'accesso per la chiusura del misuratore, lo stesso sarà tenuto al pagamento di tutti i consumi e di ogni altro importo connesso all'esecuzione della cessazione della fornitura. In caso di negato accesso al misuratore di gas naturale, per indisponibilità del Cliente, il Distributore è tenuto ad effettuare fino a 3 (tre) tentativi di disattivazione, in seguito ai quali il Fornitore si riserva di richiedere l'interruzione dell'alimentazione del Punto di fornitura con oneri a carico del Cliente. Gli importi dovuti in relazione a eventuali prelievi di gas naturale effettuati tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l'eventuale intervento di disalimentazione del Punto di fornitura da parte del Distributore saranno comunque posti a carico del Cliente.

10.12 Il Fornitore può recedere con un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi, con una comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione. Tale preavviso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente finale.

Art. 11. Fatturazione
Disposizioni generali

11.1 La quantificazione dei consumi di gas naturale o di energia elettrica avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal misuratore. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura con l'ordine indicato al comma 11.15.

11.1.bis Per quanto attiene alle forniture di gas naturale, Nel caso in cui sia installato un gruppo di misura non dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile.

11.2 Il Cliente ha la facoltà di comunicare l'autolettura con le modalità e le tempistiche indicate in fattura dal Fornitore.

11.3 Il Fornitore è tenuto a rendere disponibile al Cliente la fattura redatta con le modalità di cui alla Bolletta 2.0, e gli elementi di dettaglio, che sono disponibili al Cliente che ne faccia richiesta esplicita secondo le seguenti modalità: richiesta scritta a Energentium Società Benefit S.r.l., viale Venezia 430, 33100 Udine, oppure via e-mail all'indirizzo clienti@energentium.it.

11.4 Al fine di agevolare il Cliente nella comprensione della fattura, il Fornitore rende disponibile sul sito internet www.energentium.it la "Guida alla lettura delle voci di spesa" per l'offerta PLACET di cui al presente Contratto, recante una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati; il Cliente può altresì richiedere la "Guida alla lettura delle voci di spesa" attraverso una richiesta via e-mail all'indirizzo clienti@energentium.it.

11.5 Le fatture e gli elementi di dettaglio sono resi disponibili al Cliente in formato elettronico tramite l'area riservata del sito www.energentium.it, salvo che il Cliente chieda di riceverli in formato cartaceo.

11.6 Al Cliente che scelga di ricevere la fattura e gli elementi di dettaglio in formato cartaceo, anche in un momento successivo alla data di decorrenza del Contratto, non può essere applicato alcun onere aggiuntivo.

11.7 Al cliente che non richiede la fattura e gli elementi di dettaglio in formato cartaceo, e che opti per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti è applicato uno sconto in fattura.

11.8 L'importo dello sconto di cui al comma 11.7 è riportato nella seguente tabella:

Tipologia di clienti	Unità di misura	Livello dello sconto
Clienti finali gas domestici	€/Punto di fornitura/anno	-5,40
Condominio con uso domestico gas	€/Punto di fornitura/anno	-12,00
Clienti finali energia domestici	€/Punto di fornitura/anno	-6,00
Clienti finali gas non domestici, energia altri usi BT	€/Punto di fornitura/anno	-6,60

11.9 Le modalità di applicazione dello sconto di cui al comma 11.7 sono stabilite in conformità alla disciplina della Bolletta 2.0.

11.10 Il Fornitore si riserva la facoltà di non richiedere il pagamento per importi complessivamente inferiori a 10,00 €; tali somme verranno richieste insieme agli importi della successiva fattura.

11.11 Nei casi in cui il Cliente vanti un credito nei confronti del Fornitore: (i) clienti domestici: per qualsiasi importo, (ii) clienti non domestici: per importi complessivamente inferiori a 10,00 €, e riconosciuta la facoltà al Fornitore di riportare e/o compensare i suddetti crediti nella fattura successiva; in tale ipotesi il Fornitore informa il Cliente finale con apposita comunicazione trasmessa all'interno della fattura ovvero congiuntamente alla stessa.

11.12 Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento dovuto entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di emissione della fattura.

11.13 Il Cliente finale è tenuto altresì a effettuare il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'art. 2.3 in relazione a fatture emesse e non pagate all'esercente il Servizio di *default* gas, ovvero all'esercente il Servizio di salvaguardia energia, oggetto di cessione del credito maturato da questi ultimi al Fornitore entrante.

11.14 Le modalità di pagamento disponibili al Cliente, di cui una gratuita, sono le seguenti:

a) con bollettino postale con addebito delle commissioni vigenti;

b) con bonifico bancario c/o BANCA INTESA SANPAOLO, IBAN: IT31A0200812310000106964194, con l'addebito delle rispettive commissioni;

c) mediante domiciliazione bancaria o postale;

Tali modalità sono indicate in fattura. In nessun caso sono previsti addebiti in fattura di oneri o corrispettivi a favore del Fornitore in relazione alla modalità di pagamento prescelta dal Cliente.

11.15 Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, il Fornitore è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine:

a) i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore;

b) le autoletture comunicate dal Cliente - con le modalità e le tempistiche indicate in fattura - e validate dal Distributore;

c) i dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore ovvero stimati dal Fornitore. In caso di stima propria, il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, secondo il criterio: per i primi 12 mesi: consumo annuo dichiarato dal Cliente nella proposta di contratto, eventualmente corretto e/o integrato sulla base dei dati tecnici da egli indicati; dal tredicesimo mese: ricalcolo mensile del dato di consumo, sulla base delle letture effettive disponibili.

11.16 In caso di variazioni dei corrispettivi applicabili alla fornitura intervenuti all'interno di un dato periodo, la ripartizione dei consumi avviene su base giornaliera considerando costante il consumo nei periodi che intercorrono tra una lettura rilevata, stimata o autolettura e l'altra.

Fatturazione di periodo

11.17 La Fattura di periodo è emessa con la frequenza indicata nelle seguenti tabelle:

Tabella 1 - Punti di fornitura di gas naturale

Punti di fornitura in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero	
Tipologia di clienti	Frequenza emissione fatture
Inferiore a 500 Smc/anno	Almeno quadrimestrale
Tra 500 e 1.500 Smc/anno	Bimestrale
Tra 1.500 e 5.000 Smc/anno	Bimestrale
Superiore a 5.000 Smc/anno	Mensile

Punti di fornitura in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero	
Tipologia di clienti	Frequenza emissione fatture
Qualsiasi livello di consumo	Mensile

Tabella 2 - Punti di fornitura di energia elettrica

Tipologia di clienti	Frequenza emissione fatture
Clienti domestici	Bimestrale
Clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile superiore a 16,5 kW	Mensile
Clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile inferiore a 16,5 kW	Bimestrale

11.18 La Fattura di periodo è emessa entro 45 giorni solari dalla data dell'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima. In caso di emissione della Fattura di periodo oltre tale termine, il Fornitore riconosce, in occasione della prima fattura utile, un indennizzo automatico al Cliente finale. Il valore del predetto indennizzo è pari a:

a) 6,00 € nel caso in cui la Fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui sopra;

b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2,00 € ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20,00 €, per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra.

Tale importo è altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore ed è pari a:

a) 40,00 € se l'emissione della Fattura di periodo avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra;

b) 60,00 € se l'emissione della Fattura di periodo avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra.

11.19 In caso di Cliente finale di energia trattato per fasce, egli ha diritto a un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore pari a 10,00 € qualora, il Distributore metta a disposizione per 2 (due) mesi consecutivi esclusivamente dati di misura stimati.

11.20 Per le forniture di gas naturale, il Fornitore informa il Cliente dell'esito negativo del tentativo di lettura e delle sue conseguenze con le seguenti modalità: informazione implicita fornita in modo indiretto, tramite del Distributore, per mezzo della nota informativa cartacea da esso rilasciata in caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine (rif.to art.14.5 del TIVG).

11.21 Per le forniture di gas naturale, in caso di mancata lettura del misuratore, entro i limiti previsti dalla regolazione, per i Punti di fornitura dotati di misuratore accessibile, ivi inclusi gli *smart meter*, il Cliente ha diritto a ricevere un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore pari a 35,00 €.

Fatturazione di chiusura

11.22 La Fattura di chiusura è recapitata al Cliente entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. A tal fine essa è emessa entro il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo. In caso di fatture in formato cartaceo, il termine per l'emissione è pari all'ottavo giorno solare precedente il termine di 6 (sei) settimane per il recapito.

11.23 In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore della tempistica di emissione di cui al comma 11.22, il Fornitore riconosce, nella medesima Fattura di chiusura, un indennizzo automatico pari a:

a) 4,00 €, nel caso in cui la fattura sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 11.22;

b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2,00 € ogni 10 (dieci) giorni solari di ulteriore ritardo, fino a un massimo di 22,00 € per ritardi fino a 90 (novanta) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 11.22.

11.24 Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione al Fornitore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, ad esclusione del cambio Fornitore diverso da *switching*, decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore di ammontare pari a 35,00 €.

Art. 12. Rateizzazione

12.1 Il Fornitore informa il Cliente della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all'interno della fattura relativa al pagamento rateizzabile, nei casi di seguito elencati.

Per le forniture di gas naturale:

- i. per i Clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile qualora la fattura contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui ai successivi punti ii. e iii. sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle fatture emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella fattura contenente il ricalcolo e gli addebiti fatturati nelle fatture emesse sulla base di consumi stimati sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi;
- ii. per tutti i Clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura, a eccezione dei casi accertati dal Distributore di manomissione del gruppo di misura;
- iii. per i Clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di importi ricalcolati sulla base di consumi effettivi;
- iv. per tutti i Clienti, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc, nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione indicata all'Art. 11;
- v. per tutti i Clienti, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc, nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all'Art. 9.2 del TIQV non già previsti dalle precedenti lettere.

Per le forniture di energia elettrica per uso domestico:

- i. qualora la fattura contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui al successivo punto ii. sia superiore al centocinquanta per cento dell'addebito medio delle fatture emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli;
- ii. qualora a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura, a eccezione dei casi accertati dal Distributore di manomissione del gruppo di misura;
- iii. nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione indicata all'Art. 11;
- iv. nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all'Art. 9.1 del TIQV non già previsti dalle precedenti lettere.

Per le forniture di energia elettrica uso non domestico:

- i. per i Clienti trattati monorari, qualora la fattura contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui al successivo punto ii. sia superiore al duecentocinquanta per cento dell'addebito medio delle fatture emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura di conguaglio;
- ii. per tutti i Clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura, a eccezione dei casi accertati dal Distributore di manomissione del gruppo di misura;
- iii. per tutti i Clienti, nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione indicata all'Art. 11;
- iv. per tutti i Clienti, nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all'Art. 9.1 del TIQV non già previsti dalle precedenti lettere.

12.2 Il Cliente finale può richiedere la rateizzazione solo per somme superiori a 50,00 €, entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della fattura, secondo le modalità indicate nella fattura.

12.3 La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità:

- nei casi di cui ai punti i., ii. e iii., le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli e comunque non inferiore a 2 (due);
- nei casi di cui al punto iv, le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione e comunque non inferiore a 2 (due);
- nei casi di cui al punto v., le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari al massimo al numero di fatture emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi e comunque non inferiore a 2 (due);
- le rate, non cumulabili, hanno una frequenza corrispondente a quella di fatturazione, fatta salva la facoltà per il venditore di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dalla fattura e di inviarle separatamente da questi ultimi;
- è facoltà del Fornitore richiedere il pagamento della prima rata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del Cliente finale oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione; in tale ultimo caso, il Fornitore provvede ad allegare alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente finale il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il Cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione in accordo

- a quanto previsto dal presente art.;
 - le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, disponibile presso il sito www.euribor.it, calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura.
- 12.4 Qualora il Cliente concluda un contratto con un nuovo Fornitore, il Fornitore uscente ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile. Il Fornitore che intenda avvalersi di tale facoltà, è tenuto ad informarne il Cliente nella fattura relativa al pagamento rateizzabile o nella comunicazione con cui formalizza il piano di rateizzazione concordato.
- 12.5 Nei casi di costituzione in mora di un Cliente gas o energia domestico, titolare di bonus sociale il Fornitore è tenuto a offrirgli la possibilità di rateizzare il debito, una sola volta nell'arco dei 12 mesi del periodo di agevolazione. L'informativa sulle modalità di rateizzazione del debito è contenuta nella comunicazione di costituzione in mora.
- 12.6 Nella predetta ipotesi, la rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità:
- a) la prima rata non può essere superiore al trenta per cento del debito di cui alla costituzione in mora;
 - b) qualunque sia la periodicità negoziata, le rate non possono essere cumulate;
 - c) la rateizzazione viene proposta per debiti superiori a 50,00 €;
 - d) il piano rateale contiene in modo chiaro e con linguaggio comune le previsioni delle azioni che possono conseguire dal mancato pagamento di una o più rate.
- 12.7 Il Fornitore non è tenuto a offrire la rateizzazione, di cui al comma 12.5, nei casi in cui la/e fattura/e non pagata/e per cui il Cliente titolare di bonus sociale è stato costituito in mora, contabilizzi anche una sola rata riferita ad un piano di rateizzazione già in corso.

Art. 13. Garanzie a carico del cliente finale

13.1 Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8, relativamente ai soli clienti domestici di gas naturale o di energia elettrica e condomini con uso domestico di gas naturale, il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale.

13.2 L'importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall'ARERA (TIVG per le forniture di gas naturale, TIV per le forniture di energia elettrica) e riportato nelle seguenti tabelle:

Tabella 1					
Clienti gas titolari di <i>bonus</i> sociale					
Consumo annuo (Smc/anno)	<500	Fino a 5.000	>5.000		
Ammontare deposito(€)	25,00	77,00	valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte		
Altri clienti gas					
Consumo annuo (Smc/anno)	<500	Fino a 1.500	Fino a 2.500	Fino a 5.000	>5.000
Ammontare deposito(€)	30,00	90,00	150,00	300,00	valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte

Tabella 2	
Clienti energia titolari di <i>bonus</i> sociale	
Ammontare deposito (€)	5,20 € per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata
Altri clienti energia domestici	
Ammontare deposito (€)	11,50 € per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata

Tabella 3		
Clienti energia non domestici		
	con potenza disponibile non superiore a 16,50 kW	con potenza disponibile pari o superiore a 16,50 kW
Ammontare deposito (€)	15,50 € per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata	stima dei corrispettivi dovuti per 1 (uno) periodo di fatturazione

13.3 L'ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 13.2 è raddoppiato per i clienti gas o energia che non sono titolari di bonus sociale, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura;
- b) il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 13.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.

13.4 Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 13.2 eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all'inadempimento del cliente.

13.5 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un'unica soluzione.

13.6 Qualora nel corso dell'erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile.

13.7 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l'avvenuto versamento dello stesso.

13.8 Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale domestico di gas naturale o di energia elettrica e il condominio con uso domestico di gas naturale, che usufruisca per il pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.

13.9 Il Cliente finale domestico di gas naturale o di energia elettrica e il condominio con uso domestico di gas naturale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.

Art. 14. Interessi di mora

14.1 Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato nella fattura, il Fornitore richiede al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di 3,5 punti percentuali.

14.2 Il Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le fatture relative all'ultimo biennio ovvero, qualora la fornitura risulti inferiore al biennio, le fatture relative al periodo di efficacia del Contratto è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.

14.3 Il Fornitore può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della fattura. È esclusa la richiesta di risarcimento del danno ulteriore.

Art. 15. Inadempimento del Cliente

15.1 In caso di ritardo o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal

Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall'Art. 14 e/o, per i soli clienti di gas naturale e per i clienti non domestici di energia elettrica, della richiesta di pagamento degli importi di cui all'art. 11.13, trascorso almeno 1 (uno) giorno dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante l'indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora).

15.2 Per le forniture di gas naturale, il termine per presentare la richiesta di sospensione della fornitura non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora.

15.3 Per le forniture di energia elettrica, nel caso in cui le condizioni tecniche del misuratore di cui dispone il Cliente lo consentano, l'intervento di sospensione della fornitura sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorso tale periodo in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura.

15.3.1 Il termine per presentare la richiesta di sospensione della fornitura che comporterà la riduzione di potenza non sarà inferiore a 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora, per il Cliente che dispone di un misuratore di cui al punto 15.3.

15.3.2 Il termine per presentare la richiesta di sospensione della fornitura non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora, per il Cliente che dispone di un misuratore diverso da quello di cui al punto 15.3.

15.4 La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l'avvenuto pagamento degli insoluti al Fornitore.

15.5 Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il Cliente non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, la comunicazione di costituzione in mora riporta l'ammontare di tali importi e l'indicazione testuale delle modalità di esercizio del diritto da parte del Cliente.

15.6 Il Fornitore, trascorso inutilmente 1 (uno) giorno dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto da ARERA o, per le forniture di gas naturale, definito nel prezzario del Distributore.

15.7 Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà inviare al Fornitore la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli insoluti con le modalità previste nell'art. 25 relativo alle comunicazioni.

15.8 Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, il Fornitore ha diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il Contratto e trasmettere al SII: (i) per le forniture di gas naturale, la richiesta di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 9 del TIMG, (ii) per le forniture di energia elettrica, la relativa comunicazione di risoluzione. In tali casi, la risoluzione del Contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato dal Fornitore come data di richiesta di risoluzione contrattuale.

15.9 Ove l'intervento di sospensione della fornitura non sia fattibile, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all'interruzione della fornitura, per le forniture di gas naturale anche sotto forma di lavoro complesso, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L'esecuzione dell'intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto.

15.10 Per le forniture di gas naturale, ove non sia possibile eseguire l'intervento di interruzione della fornitura, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto e richiedere al SII la relativa risoluzione contrattuale, in conformità alle previsioni di cui all'art. 13 del TIMG. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del Servizio di default. Per le forniture di energia elettrica, ove l'intervento di interruzione della fornitura non sia tecnicamente fattibile, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto inviando al SII la relativa comunicazione di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 10 del TIMOE. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza dei Servizi di ultima istanza.

15.11 Nel caso cui al precedente comma 15.11, il Fornitore è tenuto a trasmettere al Distributore competente, per agevolare le iniziative giudiziarie da intraprendere:

- copie delle fatture non pagate;
- copie della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale unitamente alla documentazione attestante la ricezione;
- copie della comunicazione con cui il Fornitore ha dichiarato al Cliente finale la risoluzione del Contratto, unitamente alla documentazione attestante la ricezione di tale comunicazione da parte del Cliente;
- copie del Contratto (ove disponibile) o, in subordine dell'ultima fattura pagata;
- documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente finale.

15.12 Per le sole forniture di gas naturale, in caso di inadempimento al Contratto, il Cliente si obbliga a consentire al Distributore di accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di poter disalimentare il Punto di fornitura.

15.13 Per le forniture di gas naturale per altri usi, in caso di ritardato o di omesso pagamento dei corrispettivi dovuti dal Cliente non disalimentabile, il Fornitore può procedere alla costituzione in mora dello stesso esclusivamente mediante raccomandata con le modalità di cui ai commi da 15.1 a 15.4. Decorso inutilmente il termine ultimo per il pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto, chiedendo al SII la risoluzione contrattuale. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza dei Servizi di ultima istanza attivati dal SII. Per le forniture di energia elettrica, in caso di ritardato o di omesso pagamento dei corrispettivi dovuti dal Cliente non disalimentabile, il Fornitore può procedere alla costituzione in mora dello stesso esclusivamente mediante raccomandata con le modalità di cui ai commi da 15.1 a 15.4. Decorso inutilmente il termine ultimo per il pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto, inviando la relativa comunicazione di risoluzione al SII. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza dei Servizi di ultima istanza attivati dal SII.

15.14 Il Cliente ha diritto a ricevere gli indennizzi automatici di seguito elencati.

15.14.1 Per le forniture di gas naturale:

- € 30,00 (trenta) nel caso in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la fornitura sia stata sospesa per morosità;
- € 20,00 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:
 - il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
 - il mancato rispetto del termine minimo di 3 (tre) giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura.

15.14.3 Per le forniture di energia elettrica:

- € 30,00 (trenta) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
- € 20,00 (venti) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:
 - il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
 - il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza.

15.15 Nei casi di cui al comma 15.14, al Cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.

15.16 Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di richiedere un indennizzo - identificato in

fattura come Corrispettivo C^{MOR} - nell'ambito del Sistema indennitario, qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio Fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.

Art. 16. Prestazioni di competenza del Distributore

16.1 Su richiesta e per conto del Cliente, in relazione ai Punti di Fornitura oggetto del presente Contratto, il Fornitore richiede al Distributore competente le prestazioni indicate:

- per quanto attiene alle forniture di gas naturale: nel RQDG, comprendenti: la verifica del gruppo di misura, lo spostamento del gruppo di misura, subentri e vulture, ogni altra prestazione che non rientri tra quelle per cui il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore ai sensi del RQDG;
- per quanto attiene alle forniture di energia elettrica: nel TIQE, comprendenti: l'aumento o la diminuzione della potenza disponibile, la verifica del gruppo di misura, la verifica della tensione nel punto di consegna, lo spostamento del gruppo di misura, subentri e vulture, ogni altra prestazione che non rientri tra quelle per cui il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore ai sensi del TIQE.

16.2 Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore, l'importo che allo stesso sarà addebitato da quest'ultimo. Nei soli casi relativi alle richieste di voltura, il Cliente riconosce altresì al Fornitore un importo pari a 23,00 € IVA esclusa.

16.3 Il Cliente ha l'obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato l'impianto di misura qualora l'accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni di cui al presente art., o al fine di procedere ad altre attività di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura.

Art. 17. Sicurezza degli impianti, apparecchiature e verifiche

17.1 Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del misuratore stesso. Sono invece del Distributore competente gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura del gas naturale o dell'energia elettrica.

17.2 Gli impianti e apparecchi del Cliente devono rispettare le norme di legge e di sicurezza e il loro utilizzo non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine il Distributore può effettuare controlli sugli impianti del Cliente in caso di accertate irregolarità, che costituiscano situazioni oggettive di pericolo, e ha facoltà di sospendere la fornitura, finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione.

17.3 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso lo stesso Cliente e si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Il misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente, se non per disposizione del Distributore ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

Art. 18. Forza maggiore

18.1 Le Parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di Forza maggiore.

18.2 Qualora si verifichi una causa di Forza maggiore, la Parte il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare comunicazione all'altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell'interruzione o dell'inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di Forza maggiore.

18.3 Venuta meno la causa di Forza maggiore, la Parte riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all'altra Parte.

Art. 19. Responsabilità

19.1 Le caratteristiche della fornitura potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. Inoltre, la fornitura potrà essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema.

19.2 In ogni caso, il Fornitore, in qualità di cliente grossista e, pertanto, estraneo alle attività di (i) distribuzione di gas naturale ovvero di (ii) dispacciamento, trasporto e distribuzione energia elettrica, non potrà rispondere per la eventuale non conformità (i) del gas naturale alle caratteristiche stabilite dal Distributore, ovvero (ii) dell'energia elettrica alle caratteristiche stabilite dal Distributore, ovvero per disservizi o manutenzioni degli elementi di rete. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile neanche delle predette interruzioni che, ai pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno l'obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente a carico del Fornitore né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.

19.3 Il Fornitore non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o del Distributore e guasti del misuratore. Il Cliente non potrà vantare alcun rimborso per eventuali dispersioni di gas naturale avvenute a valle del misuratore.

19.4 Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo di esempio, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell'uso improprio del gas naturale o dell'energia elettrica, o per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza.

Art. 20. Clausola risolutiva espressa

20.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei casi avanti descritti. Per quanto attiene ai clienti domestici di gas naturale o di energia elettrica e per i condomini con uso domestico di gas naturale:

- liquidazione o scioglimento per qualsivoglia ragione o cessazione dell'effettiva attività di impresa;
- ritardo superiore ad un mese nel pagamento da parte del Cliente di una bolletta, fermo restando il necessario esperimento delle procedure previste dalle vigenti norme in materia di morosità (TIMG, TIMOE);
- insolvenza dichiarata del Cliente;
- inefficienza del contratto di Distribuzione gas o di Trasporto e/o di Dispacciamento energia che determini l'impossibilità della prestazione da parte di Energentium Società Benefit S.r.l. per causa non imputabile alla stessa, fatti salvi i diritti e le azioni del Cliente allorché l'impossibilità dipenda da causa imputabile a Energentium Società Benefit S.r.l.;
- reiterato pagamento ritardato, mancato o parziale da parte del Cliente e/o trasmissione da parte di quest'ultimo di attestazione di pagamento il cui codice identificativo venga sconosciuto dall'Istituto Bancario e/o da Poste Italiane e/o da altro Istituto di Pagamento;
- ove prevista, mancata attivazione o revoca successiva del Mandato per Addebito Diretto SEPA (SDD) e/o mancata ricezione del detto mandato sottoscritto in originale dal cliente, al massimo entro la data di attivazione della fornitura;
- mancato rilascio/ricostituzione delle eventuali garanzie ove previste di cui all'art. 13;
- mancato utilizzo del gas naturale e/o dell'energia elettrica secondo quanto disciplinato dall'art. 17 ovvero utilizzo fraudolento dello/a stesso/a;
- manomissione dei misuratori e delle apparecchiature per il controllo delle misure;
- sussistenza di obbligazioni insolute a carico del Cliente non domestico relative alla somministrazione di gas naturale e/o di energia elettrica con altri fornitori;
- qualora i dati forniti dal Cliente non domestico a Energentium Società Benefit S.r.l. non risultassero veritieri o qualora il Cliente fosse vincolato da precedenti impegni contrattuali e/o obbligazioni insolute relativi alla somministrazione di gas naturale e/o energia elettrica con altri fornitori a partire dalla data di decorrenza della somministrazione da parte di Energentium Società Benefit S.r.l.;

- n) qualora il Cliente non domestico sia assoggettato a fallimento e/o procedure concorsuali e/o piani di risanamento/ristrutturazione del debito di cui alla vigente Legge fallimentare, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 186bis.3 della stessa (concordato con continuità aziendale) e fatto salvo, in ogni caso, quanto stabilito alla precedente lettera e);
- o) qualora il cliente receda per cessare la fornitura e non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e/o neghi l'accesso per la chiusura del misuratore.

Art. 21. Livelli di qualità, reclami e richieste di informazioni

21.1 Il Fornitore si impegna al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità come fissati dall'ARERA nei propri provvedimenti (TIOV) e a corrispondere gli indennizzi automatici previsti, così come riportato nella Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale che costituisce parte integrante del presente Contratto.

21.2 Eventuali reclami scritti e richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente al Fornitore utilizzando l'apposito modulo allegato al presente Contratto e altresì scaricabile all'indirizzo www.energentium.it.

21.3 Il Fornitore provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata entro i termini previsti dalla regolazione vigente (TIOV).

21.4 Se non viene utilizzato l'apposito modulo allegato al presente Contratto, la comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari: nome e cognome; indirizzo di fornitura; indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o telematico; servizio a cui si riferisce il reclamo (gas); il motivo del reclamo; indicazione del Punto di fornitura (codice PDR o POD) o, qualora non sia disponibile, il codice cliente; un'indicazione sintetica dei fatti contestati.

Art. 22. Assicurazione clienti finali gas

22.1 I Clienti finali che utilizzano il gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione o di una rete di trasporto sono garantiti da un contratto di assicurazione stipulato dal Comitato Italiano Gas (CIG) contro gli incidenti da gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale e da essa sono esclusi:

a) i Clienti finali dotati di un Misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in fattura);

b) i consumatori di gas naturale per autotrazione.

22.2 Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654 o si può fare riferimento alle modalità indicate sul sito internet www.arera.it.

22.3 Copia della polizza di assicurazione e del modulo per la denuncia del sinistro sono disponibili sul sito internet del Fornitore.

Art. 23. Integrazione del contratto

23.1 Sono recepite di diritto nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che comportino modifiche o integrazioni alle presenti condizioni generali di fornitura.

23.2 Il Fornitore provvede alle modifiche e alle integrazioni imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che non siano suscettibili di inserimento automatico, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, fermo restando il diritto di recesso di quest'ultimo.

Art. 24. Cessione del contratto

24.1 Il Cliente acconsente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra impresa ovvero altra Società del Gruppo abilitata alla fornitura di (i) gas naturale o di (ii) energia elettrica. Nel caso di cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte del Fornitore rimane ferma l'applicazione dell'art. 2558 c.c.

24.2 La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata tempestivamente dal Fornitore. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente.

Art. 25. Comunicazioni

25.1 Tutte le comunicazioni relative al Contratto devono essere effettuate con le modalità di seguito indicate:

- da parte del Fornitore, in forma scritta all'indirizzo indicato dal cliente finale nella "Documentazione contrattuale - modulistica per la conclusione dell'offerta PLACET";
- da parte del Cliente finale: in forma scritta a Energentium Società Benefit S.r.l. viale Venezia 430, 33100 Udine, oppure via e-mail all'indirizzo clienti@energentium.it.

25.2 Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura.

25.3 Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.

Art. 26. Legge applicabile e foro competente

26.1 La legge applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal presente Contratto o a esso connessa è competente in via esclusiva: (i) per i clienti domestici di gas naturale o di energia elettrica e per i condomini con uso domestico di gas naturale: il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano; (ii) per i clienti per altri usi di gas naturale e per i clienti non domestici di energia elettrica: il Foro di Udine.

Art. 27. Risoluzione extra-giudiziale delle controversie

27.1 Il Cliente che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità (<https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm>).

27.2 L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

Art. 28. Dati personali

28.1 I dati personali forniti dal Cliente al Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto, o di cui comunque il Fornitore entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali come indicato nel modulo relativo all'informativa sul trattamento dei dati personali.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (RGPD) N. 2016/679

La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - RGPD), che il Titolare del trattamento è la società "Energentium Società Benefit Srl soggetta a direzione e coordinamento di Bluenergy Group SpA" (di seguito anche "Energentium Società Benefit"), che procederà al trattamento dei dati da Lei forniti in conformità alla normativa vigente e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, necessità e riservatezza. I dati personali da Lei forniti sono raccolti su supporto cartaceo o con modalità telematiche e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, direttamente e/o tramite terzi delegati, per le seguenti finalità:

I dati personali da Lei forniti sono raccolti su supporto cartaceo o con modalità telematiche e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, direttamente e/o tramite terzi delegati, per le seguenti finalità:

- Finalità strettamente connesse all'esecuzione del contratto: i Suoi dati saranno utilizzati per dare esecuzione al Contratto. A titolo esemplificativo, ciò comprende l'adempimento di obblighi fiscali, contabili e di legge; la gestione dei contratti e della clientela (fornitura prodotto e accessori, servizio assistenza, sostituzione, reso, gestione e amministrazione clientela, ordini, spedizioni, fatture, controllo solvibilità e gestione contenzioso), anche tramite soggetti terzi incaricati da Energentium Società Benefit, tra i quali si comprendono i Fornitori di beni e/o servizi accessori, di natura merceologica diversa e acquistati dal Cliente contestualmente all'acquisto dei prodotti gas e/o luce (es. Compagnie di Assicurazione, fornitori di servizi IoT, fornitori di prodotti e servizi sanitari e simili, ecc.). Il conferimento dei Suoi dati per tali finalità è obbligatorio ai fini della conclusione del contratto e l'esecuzione di tutti i servizi ad esso connessi; un eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di concludere il Contratto o di prestare il servizio richiesto;
- Ulteriori finalità, promozionali, commerciali di marketing di Energentium Società Benefit, e/o di altre Società del Gruppo Bluenergy, in caso di prestazione dei rispettivi consensi espressi e facoltativi: i Suoi dati potranno essere utilizzati anche per: 1) invio/comunicazione di materiale pubblicitario, informativo, promozionale su nuovi prodotti/servizi da parte di Energentium Società Benefit e/o di altre società controllate/controlanti e/o collegate al Gruppo. Bluenergy, tramite posta, telefono, SMS, posta elettronica, e/o allegato in fattura; 2) vendita diretta e/o collocamento di prodotti/servizi, agevolazioni e promozioni di Energentium Società Benefit, e/o di altre società controllate/controlanti e/o collegate al Gruppo Bluenergy, mediante differenti canali di vendita o società terze incaricate; 3) verifica del grado di soddisfazione della qualità del prodotto/servizio erogato, studi e ricerche statistiche e di mercato, direttamente o tramite società specializzate mediante interviste o altri mezzi di rilevazione. Il conferimento dei Suoi dati per finalità promozionali è facoltativo; il consenso può essere revocato in ogni momento. I Suoi dati potranno essere comunicati ad autorità pubbliche ove ciò corrisponda ad un obbligo di legge del Titolare (es.: indagini dell'autorità giudiziaria).

I Suoi dati potranno essere comunicati ad autorità pubbliche ove ciò corrisponda ad un obbligo di legge del Titolare (es.: indagini dell'autorità giudiziaria). Inoltre, i Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Bluenergy, per lo svolgimento di attività o servizi affidati a società collegate; i Suoi dati potranno essere conosciuti da soggetti specificatamente incaricati. I dati potrebbero essere comunicati anche a soggetti terzi, eventualmente designati Responsabili del trattamento da Energentium, che presentino garanzie adeguate per la protezione dei diritti degli interessati, tra cui: professionisti iscritti in albi, istituti di credito, finanziari ed assicurativi, società esterne che prestano servizi a Energentium quali, ad es., recupero di crediti, assistenza tecnica ed informatica, spedizioni. Se ha acconsentito al trattamento dei Suoi dati per finalità commerciali, tali dati potrebbero essere comunicati ad agenzie esterne per lo svolgimento di attività di telemarketing. Successivamente alla scadenza o cessazione del contratto, i Suoi dati verranno conservati, per obbligo legale, per almeno dieci anni o per il diverso periodo di tempo stabilito dalla legge; alcuni dati tuttavia potrebbero essere cancellati anticipatamente.

Il periodo massimo di conservazione dei dati per finalità promozionali, commerciali e di marketing è di 24 (ventiquattro) mesi. La gestione dei dati avviene in modo automatizzato in base alle seguenti modalità: mediante strumenti manuali, automatizzati, informatici ed elettronici atti a gestire, memorizzare e trasmettere i dati, e comunque idonei a garantirne sicurezza e riservatezza.

La gestione dei dati avviene in modo automatizzato in base alle seguenti modalità: mediante strumenti manuali, automatizzati, informatici ed elettronici atti a gestire, memorizzare e trasmettere i dati, e comunque idonei a garantirne sicurezza e riservatezza.

Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del RGPD, Lei ha diritto in qualsiasi momento di:

- accedere ai dati trattati ed ottenerne copia;
- rettificare i Suoi dati;
- chiedere la cancellazione dei dati;
- chiedere la limitazione del trattamento;
- opporsi al trattamento;
- revocare il consenso;
- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e trasmettere senza impedimenti tali dati ad un altro titolare del trattamento, ove ciò sia tecnicamente possibile.

Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati, via e-mail privacy@bluenergygroup.it o via P.E.C. privacy.bluenergy@pec.it.

Lei ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali; per maggiori informazioni visiti il sito www.garanteprivacy.it.

Il Titolare del trattamento è Energentium Società Benefit Srl soggetta a direzione e coordinamento di Bluenergy Group SpA, CF/PI 03124790308, con sede legale a Udine 33100, Viale Venezia n. 430.